

Prot. n. 229270 del 5 SET. 2018

Titolario di classificazione

Titolo: I Classe: 6 Fascicolo:



ISTITUTO COMPRENSIVO - "CANNIZZARO - GALATTI" - MESSINA

Prot. 0006444 del 06/09/2018

01-03 (Entrata)

CITTÀ DI MESSINA

UFFICIO DI GABINETTO

LC

Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri Al Ministro della
Pubblica Istruzione
Al Ministro della Pubblica Istruzione
Alla Deputazione Nazionale Messinese Alla Deputazione
Regionale Messinese
Al Prefetto di Messina
Al Questore di Messina
Al Presidente della Regione Sicilia
All'Assessore Regione alla Pubblica Istruzione
Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina
Ai Dirigenti dell'Ufficio Scolastico regionale e provinciale
Ai Dirigenti delle Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Messina
Al Vice Sindaco
All'Assessore Comunale alla Pubblica Istruzione e Servizi
scolastici
All'Assessore Comunale alla Manutenzione Beni
Al Segretario Generale
Al Dirigente del Dipartimento Manutenzione Immobili Comunali
Al Dirigente Dipartimento Servizi Finanziari
Al Dirigente Dipartimento Politiche Culturali ed Educative
Al Dirigente della Polizia Municipale

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza contingibile ed urgente **n.220 del 5 settembre 2018**, ex art. 54 del D.L.gs 267/2000, di chiusura, in via cautelativa, degli immobili adibiti a sedi scolastiche di ogni ordine e grado. Applicazioni misure compensative di cui alla nota del 18 aprile 2018, n. 5264 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

All.1

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, l'ordinanza n. 220 del 05-09-2018 di cui in oggetto.

La Dirigente
Dott.ssa *Loredana Carrara*

Riservato all'Ufficio Proponente

prot. n. 229268

del -5 SET. 2018

Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line

n. 7921

del 5 SET. 2018



CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco

Spazio per la registrazione

REGISTRATA 270
-5 SET 2018

ORDINANZA SINDACALE

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 54 del D. Lgs. 267/00, di chiusura, in via cautelativa, degli immobili adibiti a sedi scolastiche di ogni ordine e grado. Applicazioni misure compensative di cui alla nota del 18 aprile 2018, n. 5264 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

EVIDENZIATO che a seguito dell'insediamento del 26.6.2018, anche al fine di verificare l'adempimento degli obblighi relativi alla vigente normativa sugli edifici scolastici ed antisismica, ha adottato, tenuto conto delle responsabilità previste anche dal D.Lgs. 81/08, due Ordinanze sindacali;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 162 del 03.8.2018, con la quale, anche a seguito di sopralluoghi presso gli edifici scolastici di proprietà del Comune, si è dovuto prendere atto:

- a) dell'assenza di un quadro specifico dello stato dell'arte "strutturale";
- b) della carenza delle certificazioni inerenti la sicurezza dei luoghi;
- c) dell'incompletezza dei fascicoli degli Istituti scolastici;

TENUTO CONTO, pertanto, che è stato necessario, nelle more dell'acquisizione di tutti i fascicoli e di una dettagliata relazione riguardante

- 1) una verifica dello stato dei luoghi;
- 2) se sussistono immobili chiusi per inagibilità quanti sono e se sono stati richiesti finanziamenti per il ripristino;
- 3) se sussistono progetti in atto e il loro livello di progettazione per i plessi attualmente utilizzati ;
- 4) se sussistono progetti già finanziati e/o con richieste di finanziamento in corso per i plessi attualmente utilizzati ;
- 5) se nell'ultimo quinquennio sono stati richiesti e concessi finanziamenti, in seguito revocati per opere non realizzate, specificandone la motivazione;
- 6) se sussistono spazi e locali assegnati ad Enti o Associazioni all'interno dei plessi per fini diversi indicandone la superficie e il periodo di assegnazione

disporre, in via cautelativa, la chiusura immediata di tutti gli edifici scolastici di pertinenza del Comune di Messina;

PRESO ATTO delle risultanze delle attività di ricognizione di ogni singolo plesso scolastico che evidenziava la totale assenza della certificazione di vulnerabilità sismica e l'assenza dei presupposti di sicurezza previsti dalle norme antincendio in relazione alla popolazione scolastica delle scuole interessate;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 218 del 27.8.2018, con la quale è stata disposta, limitatamente ad alcuni plessi scolastici, la parziale revoca dell'ordinanza n. 162/18;

Lo stesso in via

TENUTO CONTO delle risultanze della riunione svoltasi il 28 agosto u.s. presso la Presidenza della Regione Siciliana, nel corso della quale, tra l'altro, è stato stabilito di costituire l'unità di crisi regionale per la sicurezza dei plessi scolastici ed è stata data priorità alla provincia di Messina per la immediata redazione della scheda AeDES (agibilità e danno nell'emergenza sismica), a cura di una apposita *taske force*, coordinata dal Dipartimento regionale della protezione civile, in considerazione che il Comune di Messina ricade, come previsto dalla vigente legislazione, in zona sismica;

RISCONTRATA la disponibilità del Presidente degli Ordini professionali (ingegneri ed Architetti) a far parte dei Gruppi di lavoro per la redazione delle schede Ae.des.;

TENUTO CONTO che la scheda Ae.des. è funzionale alla verifica dello stato di "salute" strutturale degli edifici e, comunque, propedeutica alla successiva fase di verifica di vulnerabilità e redazione di eventuali progetti di miglioramento ed adeguamento strutturale;

CONSIDERATO che nel Decreto a "milleproroghe", in corso di conversione, potrebbe essere riproposta la proroga dei termini per l'adeguamento antincendio di scuole (il provvedimento legislativo, dovrebbe essere approvato entro il 25 settembre p.v.);

CONSIDERATO che, nelle more dell'esecuzione degli interventi strutturali di cui al D. Min. Interno del 21/03/2018 (indicazioni programmatiche prioritarie per l'adeguamento alla normativa antincendio dei suddetti edifici e locali), è auspicabile, anche in considerazione dell'imminente inizio dell'anno scolastico, che i Dirigenti scolastici, con il supporto tecnico dei rispettivi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e l'eventuale ausilio tecnico del competente Dipartimento Comunale Manutenzione Immobili comunali, adottino le cosiddette "misure compensative", riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, per consentire, comunque, il regolare avvio dell'anno scolastico;

CONSIDERATO che con la richiamata nota del 18.2018, a firma del Capo nazionale dei Vigili del Fuoco, sono state fornite indicazioni programmatiche per l'adeguamento delle scuole che, alla scadenza del 31 dicembre 2017, non sono ancora stati messi a norma dal punto di vista antincendio;

RILEVATO che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha fornito a titolo esemplificativo, "... alcune indicazioni di misure integrative che possono essere prescritte, alternativamente e congiuntamente :

- a) Il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- b) Il datore di lavoro deve provvedere all'attuazione dell'informazione di lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- c) Tutti i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono aver frequentato il corso di tipo C di cui all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609;
- d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992;
- e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d'esodo e sul sistema di vie d'esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi d'illuminazione e impianti diffusione sonora e/o impianti di allarme";

No. 10000 del 10/10/18

RITENUTO che la nota in parola chiarisce che in presenza di attività scolastiche in esercizio senza SCIA, ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative, i Vigili del fuoco attiveranno le procedure previste dal D.lgs. 12 dicembre 1994, n. 758 per le contravvenzioni rilevate. Allo stesso tempo, tuttavia, i Vigili del fuoco, valutate le condizioni di rischio, dovranno indicare le specifiche prescrizioni da imporre, nell'ambito del procedimento istruito ai sensi del D.lgs. 12 dicembre 1994, n. 758, fornendo termini per la regolarizzazione, congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal d.m. 21 marzo 2018.

CONSIDERATO che ai proprietari degli immobili sono richiesti gli adeguamenti, mentre le "prescrizioni transitorie", consistenti nelle misure compensative, possono essere adottate dai Dirigenti scolastici;

VALUTATO che, in forza delle richiamate Ordinanze, l'avvio dell'anno scolastico è subordinato, nelle more dell'adeguamento da effettuarsi a cura dell'Ente proprietario, all'adozione da parte dei competenti Dirigenti scolastici, che potranno avvalersi dei supporti tecnici di cui si è detto e dell'attività di consulenza dei Vigili del Fuoco, delle misure compensative di cui alla richiamata nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

RITENUTO, che la situazione emersa impone la modifica delle richiamate ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 con una apposita integrazione in presenza degli accertati presupposti (salvaguardia, incolumità e sicurezza) di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO delle risultanze della riunione tenutasi il 31 agosto u.s. presso la Prefettura di Messina ove, tra l'altro, è stato richiesto al Sindaco di Messina di porre in essere ogni misura utile a consentire il regolare inizio delle attività scolastiche, nonché delle proposte emerse nel corso della riunione del 3.9.18, svoltasi con i Sindaci ed i Dirigenti scolastici;

VISTI gli artt. 54 e 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R: n. 15/2015 e ss.mm.e.ii.

VISTA la L. 142/90;

RICHIAMATO il D.M. 5 agosto 2008;

ORDINA

1. **in via temporanea**, l'adozione, con ogni urgenza, a cura dei Dirigenti scolastici, delle misure compensative di cui alla nota del 18.2018, a firma del Capo nazionale dei Vigili del Fuoco al fine di consentire l'imminente avvio dell'anno scolastico;
2. **confermare** la chiusura delle sedi scolastiche di cui all'Ordinanza Sindacale n. 218 del 27.08.2018 sino all'adozione di idonee misure compensative ovvero, in difetto, sino all'approvazione della proroga, prevista dalla legge di conversione del Decreto c.d. milleproroghe, per l'adeguamento delle scuole che, alla scadenza del 31 dicembre 2017, non sono ancora state messe a norma dal punto di vista antincendio, (legge di conversione del Decreto c.d. milleproroghe);
3. **acquisire** dal Dirigente del Dipartimento Patrimonio Beni Comuni ed Espropriazioni eventuali disponibilità di immobili, aventi i requisiti previsti dalla legge, da utilizzare, temporaneamente, per l'attività scolastica disponendo altresì, in via temporanea, che il Dirigente scolastico del plesso valuti la possibilità di programmare un'eventuale turnazione delle lezioni anche utilizzando edifici scolastici limitrofi;
4. **acquisire** dal Dipartimento regionale della protezione civile, successivamente alla redazione, la scheda AeDES (agibilità e danno nell'emergenza sismica) per ogni singolo plesso scolastico;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa:
al Prefetto di Messina
ai Dirigenti dell'Ufficio scolastico regionale e provinciale;
al Comandante dei VV.FF. di Messina;
ai Dirigenti delle Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie

AVVERTE

A norma dell'art. 4 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 e ss.mm.ii., che l'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco ed il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Dott.ssa Loredana Carrara.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni ed al TAR Sicilia nei termini e modi previsti dal Decreto Legislativo 104/2010, di modifica della Legge 1034/71, nonché di tutte le successive disposizioni delle norme di settore. In alternativa è esperibile ricorso gerarchico.

INFORMA

Della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Messina (<http://www.comunemessina.gov.it/>);

Dell'invio, altresì, della presente Ordinanza al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Pubblica Istruzione, al Presidente della Regione Sicilia, all'Assessore Regionale alle Infrastrutture, all'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, alla Deputazione Nazionale e Regionale messinese, al Signor Questore di Messina, al Vice Sindaco del Comune di Messina, all'Assessore Comunale alla Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici, all'Assessore Comunale alla Manutenzione Beni e Servizi, al Segretario Generale del Comune di Messina e, per quanto di rispettiva competenza, al Dirigente del Dipartimento Manutenzioni Immobili Comunali, al Dirigente del Dipartimento Servizi finanziari, al Dirigente del Dipartimento delle Politiche Culturali ed Educative, al Dirigente del Dipartimento della Polizia Municipale ed all'Ufficio Stampa affinché ne dia comunicazione attraverso apposito comunicato



IL SINDACO

On. Dott. Cateno De Luca